



Trasporti internazionali: Novità su Romania e Polonia

FAI INFORMA 159/2024 – VIABILITA'

Romania – Ro e- transport: sanzioni rinviate al 1° settembre 2024.

Nel far seguito all'informativa FAI Confrtrasporto INT24201 del 18 giugno 2024, informiamo che il Ministero delle Finanze Rumeno e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione fiscale (ANAF), hanno comunicato che è disponibile per il download l'applicazione e- transport, per il monitoraggio dei trasporti nazionali di merci ad alto rischio fiscale e dei trasporti internazionali di merci in territorio rumeno, di peso superiore a 500 kg o di valore superiore a 10.000 RON.

Infatti, per il monitoraggio del trasporto delle merci, il sistema RO e-Transport raccoglie i dati provenienti da sistemi di posizionamento GPS installato sui veicoli dotati di tali sistemi. In assenza di tale sistema GPS, il conducente del mezzo deve essere dotato di smartphone munito di geolocalizzazione che, tramite l'installazione dell'app in questione, garantisca il trasferimento dei dati sulla posizione del veicolo oggetto della dichiarazione per l'intera durata del percorso del trasporto monitorato tramite il sistema elettronico RO e-transport.

Fino al prossimo 31 agosto l'applicazione sarà in fase di test, per cui:

- le disposizioni relative alle infrazioni connesse all'inosservanza, da parte del conducente del mezzo di trasporto e dell'operatore del trasporto, degli obblighi relativi

al posizionamento del veicolo e al codice UIT saranno applicabili a partire dal 1° settembre 2024;

- L'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa e-Transport è stata posticipata al 1° gennaio 2025 per gli operatori economici autorizzati.

Ricordiamo che gli obblighi fissati nei confronti del conducente dal sistema in esame, sono i seguenti:

- avviare il dispositivo di posizionamento prima dell'inizio del trasporto sul territorio nazionale, ed arrestare il medesimo dispositivo solo dopo la consegna della merce al luogo di consegna dichiarato sul territorio nazionale rumeno o dopo aver lasciato la Romania.
- presentare, su richiesta degli organi competenti, i documenti di trasporto delle merci che sono soggetti a monitoraggio tramite RO e-Transport unitamente al codice UIT comunicatogli dall'operatore che ha dichiarato l'operazione nel sistema RO e-transport.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul [sito dell'UNTRR](#) e nella [Guida sul Sistema Nazionale dei Trasporti Elettronici](#) (in lingua Rumena)

Polonia – utilizzo del sistema SENT anche nei trasporti di cabotaggio.

L'IRU informa che l'attuale sistema di monitoraggio SENT (ad oggi obbligatorio solo per alcune categorie merceologiche – vedi [elenco](#) pubblicato dal Ministero delle Finanze polacco), sarà esteso a tutti i vettori extra U.E che effettuano trasporti internazionali da/per la Polonia e, per quanto riguarda i vettori europei, ai trasporti di cabotaggio effettuati sempre in quello Stato.

Durante l'intera operazione di trasporto oggetto della notifica, l'azienda deve garantire il trasferimento dei dati di geolocalizzazione in tempo reale del veicolo, tramite un dispositivo GPS (OBU o Sistema di localizzazione esterno (ZSL)) o l'applicazione e-TOLL PL installata sullo smartphone del conducente.

Se il localizzatore o il sistema di localizzazione esterno non sono operativi per più di un'ora, il conducente è tenuto a fermarsi immediatamente presso l'area di parcheggio o il parcheggio più vicino. In caso di trasporto ADR, il conducente è tenuto a fermare il veicolo presso l'area di parcheggio più vicina tenendo conto delle disposizioni delle sezioni 8.4 e 8.5 dell'accordo ADR.

L'operazione può quindi proseguire dopo:

1. il ripristino della funzionalità del localizzatore o del sistema di localizzazione esterno, oppure
2. la ricarica della merce su un veicolo dotato di localizzatore funzionale o i cui dati di geolocalizzazione vengono trasferiti al registro da un sistema di localizzazione esterno, oppure
3. aver dotato il veicolo di un localizzatore operativo, oppure
4. aver apposto sigilli ufficiali sul veicolo o sulla merce oppure ordinare un convoglio da parte dell'amministrazione fiscale e doganale.

Il numero di riferimento è valido per 10 giorni dalla data di emissione, trascorso il quale il trasporto delle merci può proseguire solo dopo averne ottenuto uno nuovo.

Se il viaggio viene effettuato senza notifica nel sistema SENT, il viaggio è considerato effettuato senza un permesso valido.

Se il conducente non riceve il numero di riferimento o un documento sostitutivo della notifica e la conferma di accettazione del di detto documento, questi è tenuto a rifiutare di iniziare il trasporto delle merci.

Sanzioni:

- Per l'autista in caso di trasporto su strada di merci senza presentazione del numero di riferimento o di un documento sostitutivo della notifica o della conferma di accettazione del documento sostitutivo della notifica – PLN 1.500
- Per un'azienda che effettua il trasporto su strada di merci senza aver segnalato al registro SENT o che ha segnalato dati e informazioni incompleti o incoerenti con la situazione reale – 12.000 PLN
- Per un'azienda nel caso di trasporto su strada di merci, in caso di violazione dell'obbligo di fornire dati di geolocalizzazione – PLN 10.000